

**RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE  
CON FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI –  
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2019**

Signori Soci,

con la presente Vi relazioniamo sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31/07/2020 e consegnato al collegio unitamente alla Nota Integrativa, alla Relazione sulla Gestione, alla relazione sul governo societario ed al Rendiconto Finanziario.

Abbiamo esercitato, così come previsto dallo Statuto della Società, e dalla delibera assembleare, anche l'attività inerente la revisione legale dei conti, oltre all'attività di vigilanza amministrativa.

Il Collegio quindi provvede a redigere la presente relazione unitaria secondo le indicazioni fornite in materia dal CNDCEC, la quale contiene:

- nella sezione A) la "Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39";
- nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

**A) Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

**1. Relazione sul bilancio d'esercizio**

L'Organo di revisione ha svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data, dalla nota integrativa, dalla relazione sulla gestione, e dal rendiconto finanziario. L'Amministrazione ha altresì provveduto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 6, co. 4, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a redigere la relazione sul governo societario, che le società in controllo pubblico hanno l'obbligo di pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Il bilancio riclassificato – come predisposto dall'Amministrazione - presenta un attivo patrimoniale di € 6.915.569, un patrimonio netto di € 10.000 e un risultato dell'esercizio prima delle imposte, di € 48.740, ed un utile netto di esercizio di € 0 (zero).

## **2. Portata della revisione legale svolta e dei principi di revisione osservati**

La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. Siamo del tutto indipendenti rispetto alla società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. In relazione a ciò abbiamo esercitato il giudizio professionale mantenendo lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione.

Pertanto:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- abbiamo quindi acquisito elementi probativi che riteniamo sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno.

Inoltre: □

- Abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati, nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa.
- Abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

### ***2.1. Responsabilità degli Amministratori e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio***

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e - nei termini previsti dalla legge - per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

### ***2.2. Responsabilità Collegio sindacale sul bilancio d'esercizio.***

Il Collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

### ***2.3. Responsabilità del Collegio sindacale nell'espletamento delle funzioni di Revisore***

È responsabilità del Revisore esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. La revisione legale è stata svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

Per ragionevole sicurezza s'intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente

attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio. Afferisce al revisore la responsabilità del giudizio professionale sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.

La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

### **3. Giudizio**

A giudizio dei sottoscritti, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della SRR ATO 4 AG Est al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, avendo nella nota integrativa gli amministratori fornito ogni notizia utile, anche non risultante dallo stato patrimoniale ed anche verificatasi dopo la chiusura dell'esercizio. Tuttavia sussistono fatti meritevoli di essere portati all'attenzione della compagine societaria, che è interamente pubblica.

### **Richiami d'informativa**

Si richiama in questa sede quanto riportato dagli amministratori sulla relazione della gestione (pag. 6 ) come ripreso anche nella relazione sul governo societario (pagg. 7 e 8) che - per quanto non sia documento facente parte degli atti di bilancio, costituisce pur sempre informativa ai soci – circa il (dis)equilibrio finanziario

ingenerato dal ritardo - ormai strutturale - con il quale pervengono le rimesse da parte dei soci per la copertura dei costi sostenuti dalla società per il suo funzionamento, costituiti in massima parte dalle spese per il personale.

Ciò si ripercuote in ritardi nel pagamento delle spettanze al personale e mancati pagamenti alle scadenze previste delle somme dovute all'Erario ed agli enti previdenziali, con necessità di piani di rientro e aggravio per sanzioni ed interessi, che potrebbe configurare - potenzialmente - ipotesi di danno erariale e di sanzioni penali in capo agli amministratori.

Sussiste quindi l'esistenza di significative incertezze che possono far sorgere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale, secondo i canoni ordinari.

In merito al rischio di liquidità il Collegio nel corso delle verifiche effettuate ha più volte rilevato la difficoltà della società ad incassare i crediti vantati nei confronti dei Comuni/soci.

Il Collegio ha provveduto a calcolare gli indicatori di all'erta, quali elaborati da parte del CNDCEC come previsto dal "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", al fine di verificare l'eventuale emergenza dello stato di crisi.

La verifica effettuata sul primo indicatore (PATRIMONIO NETTO valore ottenuto pari a 9.283) ha poca significatività, stante la natura consortile della società che fa sì che la società – in concreto - non consegua né utili, né perdite. La verifica effettuata sul **debt service coverage ratio** (DSCR) non è stata effettuata, in quanto si ritiene non sufficientemente affidabile per la inadeguatezza dei dati prognostici, atteso che i flussi di cassa attesi sono molto aleatori, data la mancata sottoscrizione di puntuali piani di rientro da parte dei Comuni.

Pertanto, secondo quanto previsto dal codice della crisi d'impresa, il Collegio ha calcolato gli indici previsti dall'art. 13, comma 2, del suddetto codice, tenendo conto delle indicazioni fornite dal CNDCEC ai sensi del comma 3 del citato articolo. Nel calcolare i suddetti indici si è incontrata una difficoltà oggettiva data dall'assenza del settore in cui opera la società (settore O – Amministrazione pubblica e difesa) nella tabella prevista dal codice per verificare il superamento delle soglie previste dalla normativa.

Al fine di verificare se sussiste il congiunto superamento dei cinque indici previsti, si sono utilizzati i valori soglia previsti dal settore delle forniture di acque e reti fognarie in quanto ritenuto il più idoneo ad esprimere le dinamiche aziendali in cui opera la società.

Nella simulazione effettuata, solo due dei cinque indici sono risultati superiori alle soglie previste (l'indice di adeguatezza patrimoniale con un valore ottenuto pari a 0,22% su un intervallo di valore soglia da  $-\infty$  a +6,70% ,e l'indice di indebitamento previdenziale o tributario con un valore ottenuto pari a 33,18 su un intervallo di valore soglia da 6,50% a  $+\infty$ ) mentre l'indice di sostenibilità degli oneri finanziari è risultato non calcolabile per l'assenza di valori nella voce di bilancio A).

Pertanto il Collegio, sulla base delle analisi condotte, rileva significative incertezze sulla continuità aziendale, a causa del non regolare incasso dei crediti vantati nei confronti dei clienti/soci.

Tale rischio è stato più volte evidenziato alla società da questo Collegio, da ultimo con PEC del 05/05/2020, con la quale si invitava la società a risolvere con la dovuta urgenza le problematiche relative alle tensioni finanziarie in essere ed alle partite contabili da regolarizzare tra la società, i Comuni ed i soggetti gestori dei servizi.

Successivamente, il Presidente del Consiglio di amministrazione pro-tempore ha rassegnato le motivate dimissioni proprio a causa delle problematiche sopra descritte e non risolte. A seguito di ciò sono state convocate due assemblee dei soci, nel corso delle quali sono state nuovamente evidenziate le difficoltà finanziarie registrate dalla società. Quasi tutti i Comuni hanno dichiarato la propria disponibilità a sottoscrivere piani di rientro, impegnandosi a versare quanto dovuto alla società. Tuttavia alla data di redazione della presente, non si ha notizia di alcun piano di rientro formalizzato e sottoscritto, e non si registra una diminuzione dei crediti vantati nei confronti dei Comuni.

Tali crediti insoluti - che non hanno subito significativa riduzione a tutt'oggi - già alla chiusura dell'esercizio configuravano una chiara situazione di criticità, potenzialmente determinante di una significativa incertezza sulla continuità aziendale, per cui si configuravano già allora (31.12.2019) i presupposti di cui al paragrafo 23 dell'OIC n. 11, come richiamato dall'OIC interpretativo n. 6 del giugno 2020 , par. 10.

Né gli amministratori, pur sussistendo ed essendo state evidenziate tali significative incertezze, hanno posto in essere tutto quanto indicato dal OIC 11 par. 22<sup>1</sup>.

Ritiene il Collegio che adeguate azioni risolutive vadano intraprese e attuate nell'immediato, e pertanto, qualora entro il mese di **settembre 2020** non vengano attuate le misure necessarie per superare le criticità evidenziate, l'organo di controllo sarà costretto ad intraprendere le conseguenti azioni previste dalla normativa, dandone informativa alle competenti Autorità.

Inoltre, anche quale richiamo d'informativa, si segnala che alla pag. 7 della Relazione sulla gestione ed a pag. 8 della Nota integrativa, l'Amministrazione riferisce dell'avanzato stato di esame presso l'ARS del DDL di riforma del sistema di gestione integrata dei rifiuti. Tale riforma prevede che le SRR vengano deprivate del loro ruolo di regolamentazione del sistema, e pertanto sussisterà nei fatti l'impossibilità sopravvenuta di conseguimento dello scopo sociale, con l'inevitabile conseguenza della messa in stato di liquidazione della società fino all'estinzione della stessa, ovvero sua trasformazione in altra tipologia di soggetto giuridico, senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

In merito alle informazioni riportate in nota integrativa sulle parti correlate, l'amministrazione a pag. 14 riferisce: *“La società ha una partecipazione totalitaria nella società Agrigento Provincia Est Ambiente Srl, che alla data odierna non ha approvato il bilancio. Inoltre, è posseduta al 100% dagli Enti locali Soci.”*

Sulla nozione di “parti correlate” e sulla necessità di informazione puntuale sulle operazioni poste in essere dalla società con le suddette è opportuno soffermarsi. Il legislatore pone particolare attenzione alla trasparenza in tema di parti correlate, allo scopo di evitare, o quantomeno limitare, l'eventualità che gli amministratori pongano

---

<sup>1</sup> Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, **nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze**. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

in essere condotte difformi da quelle ordinarie, potenzialmente in grado di generare pregiudizio per soci e creditori sociali. La nozione di parte correlata a cui il nostro ordinamento fa riferimento è contenuta nei principi contabili internazionali allo IAS 24, in base al quale **“una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio.”**

**(A)Una persona** o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

**(B)Un’entità** è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata. Se l’entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all’entità che redige il bilancio;
- (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante)”. L’art. 2427 C.C., al n. 22-bis, precisa che l’informativa sulle operazioni tra parti correlate è subordinata alla presenza contemporaneamente di 2 requisiti:
  - il requisito dimensionale della rilevanza;
  - l’operazione sia condotta a condizioni non conformi a quelle di mercato.



Sebbene permanga sempre la facoltà di riportare l'informativa circa le operazioni tra parti correlate, l'obbligo invece sorge nel solo caso in cui entrambe le condizioni siano rispettate. Il legislatore non fornisce una definizione al concetto di rilevante, per cui è opportuno rifarsi alla nozione di "rilevanza" contenuta nell'OIC 11, che identifica come "rilevanti" quelle operazioni che hanno un effetto significativo o rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei suoi destinatari. Nel documento pubblicato dal CNDCEC nel marzo 2010 vengono proposti riferimenti oggettivi per determinare la rilevanza. Il documento propone la soglia quantitativa del 5% come limite del rapporto tra il corrispettivo dell'operazione/i ed i ricavi della società. Per quanto riguarda il disallineamento con le condizioni di mercato, con esso non si fa riferimento al solo valore economico dell'operazione, ma vanno considerate anche i tempi di pagamento, le motivazioni che hanno portato al compimento dell'operazione e le ragioni che hanno spinto ad effettuare l'operazione con una parte correlata e non con soggetti terzi.

Nella fattispecie concreta, l'attività espletata dalla società è rivolta quasi esclusivamente nei confronti dei soci Enti Locali e della partecipata, i quali in virtù di quanto sopra riportato rappresentano pertanto delle parti correlate, tuttavia ritiene il Collegio che le tabelle riportate nella nota integrativa da pagina 27 a 31 – se pur non in maniera esaustiva - rappresentano in modo sostanziale l'entità le operazioni realizzate con parti correlate, precisandone l'importo e la natura del rapporto.

Inoltre, in merito a quanto riportato nella nota integrativa a pag. 27 e sulla relazione sulla gestione a pagina 6: Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento – art. 2497 bis del codice civile il Collegio, tenuto conto sia di quanto riportato dall'ANAC nelle delibere 8/2015 e 1134/2017 nonché della recente delibera della Corte dei Conti n. 11/SSRRCO/QMIG/19 del 20 giugno 2019<sup>2</sup>, in base alla presunzione di cui disposto dall'art. 2497-sexies del codice civile, è del parere che la situazione di controllo congiunto ex art. 2359 del codice civile determini anche una situazione di direzione e coordinamento (congiunto) da parte degli EE.LL. soci, come correttamente riportato in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

---

<sup>2</sup> *le Sezioni riunite in sede di controllo, in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale, ..., ritengono che sia sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle "società a controllo pubblico", rilevante quale ambito di applicazione, soggettivo o oggettivo, di alcune disposizioni del d.lgs. n. 175 del 2016, che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile.*

Si segnala quindi che gli amministratori **sono tenuti ad operare i dovuti adempimenti in materia di pubblicità ex art. 2497-bis cod. civ.**, operando l'iscrizione prevista presso la sezione del registro delle Imprese presso la competente CCIAA.

Si evidenzia altresì che ai sensi dell'art.2497 bis del c.c., non sono stati esposti in Nota Integrativa i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società/enti che esercitano su di essa l'attività di direzione e coordinamento". Tali dati, trattandosi di Enti pubblici, sono comunque disponibili *aliunde*, per cui non si ravvisa documento da tale omessa forma di pubblicità.

Pertanto, pur non esprimendo un giudizio con rilievi, si segnala quanto sopra riportato al bilancio d'esercizio, con particolare riguardo all'esistenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di operare in continuità aziendale.

### **Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari**

#### ***Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio***

A nostro giudizio la relazione sulla gestione – tenuto conto di quanto riportato anche nella relazione sul governo societario - è coerente con il bilancio d'esercizio della SRR ATO 4 AG Est.al 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto già esposto in ordine ai richiami d'informativa sulle significative incertezze esistenti in ordine alla continuità aziendale.

**B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.****B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.****I. Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati**

Il Collegio dichiara di avere adeguata conoscenza in merito alla società e per quanto concerne:

- la tipologia dell'attività svolta;
- la sua struttura organizzativa e contabile;

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "*pianificazione*" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo anche dal Revisore unico precedente, oggi Presidente del Collegio

È, quindi, possibile confermare che:

- L'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale, fatte salve le deroghe introdotte dalle varie Ordinanze de Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che hanno previsto ed introdotto la figura (per vero atipica) del Commissario straordinario con funzioni varie, pur in presenza del legittimo Organo di Amministrazione e non sussistendo, nella società, alcuna carenza - né di ordine sostanziale né di ordine temporale - in merito agli adempimenti di competenza (Piano d'ambito, dotazione organica, bilancio) che avrebbero potuto determinare la possibilità di intervento sostitutivo e commissariamento.
- L'assetto organizzativo introdotto nel 2017, deve comunque ancora ulteriormente assestarsi, superata la fase di start-up con non poche difficoltà. E' stato predisposto per il CdA il regolamento per gli Uffici ed i servizi, ma nell'attuale fase di transizione legislativa sussistono ragionevoli motivi di prudenza che hanno indotto l'Organo di amministrazione a soprassedere temporaneamente. L'Organo di controllo pro-tempore ha, in corso di esercizio, evidenziato le carenze dell'assetto organizzativo ed amministrativo, riferendo all'Organo di amministrazione per i correttivi del caso.

- La dotazione delle strutture informatiche è stata adeguata alle esigenze, e dovrà essere implementata per assicurare le norme di sicurezza in materia di trattamento dati personali, *privacy* e responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società (D.Lgs. 231/01).

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio in corso di esercizio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti.

#### *Attività svolta*

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi - come anche quelli derivanti da perdite su crediti - monitorati con periodicità costante.

Si sono anche avuti confronti con i professionisti che assistono la società in tema di consulenza e assistenza contabile, fiscale e del lavoro, su temi di natura tecnica e specifica.

Il Collegio ha quindi periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle

esigenze postulate dall'andamento della gestione, riferendo puntualmente all'Organo di amministrazione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali si è ridotto in modo sostanziale rispetto all'esercizio precedente, per l'assegnazione di diverse unità ad altri servizi/uffici;
- il livello della sua preparazione tecnica è sostanzialmente adeguato rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali per la pregressa professionalità ed esperienza acquisita, ma deve essere ulteriormente formato per ciò che attiene le problematiche anticorruzione, trasparenza, *privacy* e responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche.

Stante la complessità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dall'Organo di Amministrazione e dal Direttore generale con periodicità anche inferiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del Collegio presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con i membri del consiglio di amministrazione.

Da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto ad essi imposto dalla citata norma, pur nello stato emergenziale in cui si è operato.

Laddove siano state riscontrate anomalie e/o deviazioni da quanto previsto dall'ordinamento, il Collegio ha operato puntuali osservazioni/rilievi, sia in sede di riunioni dell'Organo di Amministrazione, sia con propri atti ritualmente recapitati all'Organo di Amministrazione, il quale peraltro ha avuto ed ha libero accesso al libro verbali dell'Organo di controllo.

Per ciò che concerne l'assetto organizzativo, la società si è formalmente adeguata agli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ma permangono carenze organizzative in materia di tutela della *privacy* e di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche, nonché sul monitoraggio delle situazioni di crisi.

La società deve quindi ancora adeguarsi:

- alle disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016 circa l'ufficio di controllo interno sul rischio di crisi aziendale;
- a quanto previsto dall'ANAC e dallo stesso Statuto in materia di responsabilità amministrativa degli Enti e delle persone giuridiche;
- a porre in essere gli ulteriori adempimenti in materia di *privacy* (DPIA) prescritti per le PP.AA. e i soggetti in controllo pubblico.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse sostanzialmente conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state poste dall'Organo di controllo interno specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società ed all'adeguatezza del sistema amministrativo, che evidenziano carenze significative;
- per ciò che concerne l'assetto contabile, si ritiene di poter fornire assicurazione sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, co. 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il Collegio non ha avuto richieste né rilasciato pareri previsti dalla legge.

Inoltre si evidenzia che la società ha regolarizzato sotto il profilo contabile i rapporti con i Comuni ed i soggetti gestori del servizio, conformemente a quanto indicato

dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'atto di interpello formulato dalla società medesima, ma deve ancora - a distanza di oltre un anno - completare la regolarizzazione delle partite sotto il profilo fiscale e amministrativo.

## **B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio**

Il Collegio sindacale ha preso atto che l'Organo di amministrazione ha tenuto conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "*tassonomia XBRL*", necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il Collegio ha, pertanto, verificato che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Il bilancio della società è redatto nella forma ordinaria, ed è stato verificato che l'organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa, preso atto dell'obbligatorietà delle 53 tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che presentavano valori diversi da zero.

Il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 è stato approvato dall'organo di amministrazione solamente in data 31/07/2019.

Al riguardo il Collegio richiama il rispetto della tempistica prevista dallo Statuto e dal Codice civile, prendendo comunque atto delle difficoltà determinate da fattori esterni alla società.

Il bilancio risulta quindi costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione.

Inoltre:

- l'organo di amministrazione ha predisposto la relazione sul governo societario;
- tali documenti sono stati consegnati al Collegio unico in tempo utile affinché siano depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò indipendentemente dal termine previsto dall'art. 2429, comma 1, c.c.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- i criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c.;
- non è stato redatto il bilancio consolidato con la partecipata APEA SRL in quanto esonerati per legge, si segnala che la suddetta partecipazione è stata iscritta in bilancio al costo nominale pari ad euro 10.000,00 e che al 31/12/2018 il patrimonio netto della partecipata risulta essere di pari importo. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2429 c.c. il fascicolo di bilancio della suddetta partecipata dovrà restare depositato in copia presso la sede della società:
- il bilancio è stato redatto in forma ordinaria, essendo stati superati nell'ultimo biennio due dei tre parametri previsti dalla Legge (attivo patrimoniale, lavoratori dipendenti);
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del Collegio e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;
- ai sensi dell'art. 2426, comma 5, c.c. si segnala che non risultano iscritti in bilancio immobilizzazioni immateriali corrispondenti alle voci B-I-1) e B-I-2);
- ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. il Collegio ha preso atto che non esiste alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell'attivo dello stato patrimoniale;
- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- in merito alle informazioni richieste dall'art. 2427-bis c.c., relative agli strumenti finanziari derivati ed alle immobilizzazioni finanziarie, si segnala che la società non detiene strumenti finanziari derivati, ed immobilizzazioni finanziarie rientranti nella suddetta fattispecie;



- in merito al fondo rischi si consiglia di destinare le eventuali somme residue dei premi di produttività che non verranno corrisposti a maggiore copertura dei rischi derivanti dal contenzioso del lavoro;
- non è stato ancora costituito il fondo di dotazione di cui all'art. 7, co.4, della L.R. 9/2010;
- la società non ha ancora istituito l'Organismo di vigilanza, ex art. 6 D.lgs. 231/01.

Abbiamo riscontrato che gli amministratori negli atti di bilancio riferiscono di ritenere, sulla base delle evidenze attualmente disponibili e delle caratteristiche del business aziendale, nonché del disposto di cui all'art. 7 del DL 23/2020, che gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal COVID-19 sono neutralizzati.

Il Collegio ritiene che quanto affermato dagli Amministratori, in applicazione di legge, si possa riferire solamente agli accadimenti successivi al 23 febbraio 2020, come chiarito dal documento interpretativo OIC n.6 del giugno 2020. Le criticità preesistenti permangono comunque e la loro risoluzione potrebbe essere resa ancora più difficile a seguito dell'emergenza sanitaria ed economica causata dal COVID-19, e degli effetti diretti ed indiretti di quest'ultima.

In merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio, il Collegio non ha nulla da osservare, posto che non vi sono utili/perdite d'esercizio data la natura consortile della società.

### ***Risultato dell'esercizio sociale***

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere pari a zero, essendo la società in totale controllo pubblico e espletando attività di mera regolamentazione, non ha scopo di lucro prevalente, anche per la sua natura consortile.

I risultati della revisione legale del bilancio svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

### **B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Considerando le risultanze dell'attività svolta e con le superiori osservazioni e richiami d'informativa, il Collegio sindacale propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 come redatto dagli amministratori,

raccomandando - sia all'Amministrazione che ai sigg.ri Soci - di porre in essere tempestivamente e compiutamente - comunque entro il mese di settembre 2020 - adeguate e concrete azioni finalizzate a superare in tempi certi le criticità evidenziate.


Agrigento, 11 agosto 2020

Il Collegio sindacale

Il Presidente

*Prof. Dott. Giuseppe Castellana*


*Revisore legale*



I Componenti effettivi

Dott. Giorgio Buttice

*Revisore legale*



Dott. Marco Castiglione

*Revisore legale*

